

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI RIPRESA AUDIOVISIVA E TRASMISSIONE DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 2.3.2021.

Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento disciplina i termini e i modi di effettuazione delle riprese audiovisive e della loro trasmissione, su qualsiasi piattaforma tecnologica, delle adunanze pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale di Campolongo Maggiore, da parte dell'ente o di soggetti previamente autorizzati.
- 2. Le riprese audiovisive delle adunanze segrete ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale non sono consentite.

Art. 2 - Principi

- 1. Le attività di diffusione pubblica delle adunanze consiliari vengono svolte nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza, e del diritto alla riservatezza.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano alle norme di legge attinenti alla tutela del diritto alla riservatezza e al diritto di accesso alla documentazione amministrativa, e allo Statuto, e integrano le previsioni dei Regolamenti comunali vigenti.

Art. 3 - Finalità

- 1. Il Comune di Campolongo Maggiore attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'ente.
- 2. Il presente Regolamento contempera l'obbligo di assicurare il regolare svolgimento dell'attività consiliare al diritto della cittadinanza alla informazione, e dei soggetti interessati alla riservatezza.

Art. 4 – Riprese audiovisive

- 1. L'ente può effettuare, con mezzi e impianti propri, riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio. I consiglieri, gli assessori ed i soggetti terzi che intendano effettuare e trasmettere riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio dovranno essere autorizzati dal Presidente del Consiglio comunale.
- 2. Fermo restando il divieto di ripresa e diffusione di dati personali e allo scopo di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti le finalità di informazione perseguite, per garantire la tutela della riservatezza le riprese audiovisive in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio, gli assessori e gli altri soggetti che partecipano alle attività del Consiglio.
- 3. Al tal fine le telecamere destinate alla ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare ai fini di riconoscibilità il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio.

Art. 5 - Informazione

- 1. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'effettuazione di riprese audiovisive e della trasmissione delle stesse.
- 2. Il Presidente del Consiglio prima dell'apertura della seduta, invita i partecipanti ai lavori ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele ai fini di garantire il rispetto della tutela dei personali negli argomenti trattati, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.
- 3. Per la dovuta informazione del pubblico presente ai lavori del Consiglio sono affissi specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala consiliare, nonché copia della Informativa di cui al successivo art. 16.

Art. 6 – Integralità delle riprese

1. I lavori di ciascuna adunanza vengono ripresi in maniera integrale e continuativa, senza tagli di montaggio e interruzioni.

2. Gli interventi dei soggetti che partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale sono ripresi integralmente, senza commenti fuori campo né interruzioni.

Art. 7 - Pubblicazione delle riprese audiovisive

- 1. Le riprese audiovisive sono visionabili sul sito istituzionale dell'ente in modalità streaming (in diretta) e in modalità differita, e sono conservate presso server esterni di società specializzate.
- 2. Compatibilmente con le strumentazioni tecniche in dotazione e i costi del servizio, le riprese audiovisive sono altresì conservate in forma permanente su supporto informatico presso l'ente, nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale.

Art. 8 – Riprese effettuate da terzi

- 1. I soggetti che desiderano effettuare riprese delle adunanze del Consiglio presentano apposita richiesta al Presidente del Consiglio almeno 2 giorni prima della data della seduta del collegio.

 La richiesta va redatta su appositi moduli all'uopo predisposti, e inoltrata all'Ufficio Protocollo.
- 2. L'autorizzazione comporta l'obbligo per il soggetto richiedente di rispettare le disposizioni del presente regolamento e la normativa in materia di riservatezza, fermo restando in capo al medesimo ogni responsabilità per l'attività svolta.
- 3. L'autorizzazione comprende il permesso all'introduzione nell'aula, al montaggio e all'utilizzo delle apparecchiature di ripresa.
- 4. Nell'istanza il soggetto richiedente dichiara le generalità del titolare e del responsabile del trattamento dei dati che saranno rilevati nel corso delle riprese, e si impegna:
 - a completare l'installazione dell'attrezzatura necessaria con congruo anticipo rispetto all'orario fissato per l'avvio del Consiglio;
 - a non disturbare i lavori del Consiglio nel corso delle riprese;
 - a non esprimere opinioni o commenti nel corso delle riprese;
 - a non manipolare il contenuto delle riprese allo scopo di distorcere il senso delle dichiarazioni effettuate e delle opinioni espresse
- 5. Il Presidente del Consiglio, con risposta motivata può respingere le richieste di riprese audiovisive delle adunanze pubbliche del Consiglio comunale.

Art. 9 – Divieto di commercializzazione del materiale audiovisivo

- 1. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive delle adunanze pubbliche del Consiglio comunale si impegnano:
 - a non utilizzare detto materiale audiovisivo a scopo di lucro;
 - ad utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata
 - a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere
- 2. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente regolamento saranno formalmente richiamati al loro rispetto dal Presidente del Consiglio comunale.
- 3. In caso di più gravi violazioni, da eventualmente segnalarsi alle autorità competenti, con provvedimento motivato il Presidente del Consiglio comunale può disporre la revoca dell'autorizzazione.

Art. 10 - Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

- 1. Le riprese audiovisive delle adunanze pubbliche del Consiglio comunale effettuate da testate giornalistiche regolarmente registrate si intendono autorizzate previa semplice comunicazione da inoltrarsi all'Ufficio Protocollo.
- 2. Della circostanza il Presidente del Consiglio comunale dà comunicazione ai presenti in sala.
- 3. Fermo quanto previsto dalle *Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica*, pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs 101/2018, ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata

giornalistica o radio o televisiva per conto della quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate.

Art. 11 - Esercizio del diritto di cronaca

- 1. La diffusione delle riprese delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dall'art. 85 del Regolamento UE (GDPR) 679/2016 e dalle succitate *Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica*, ai quali il presente regolamento opera espresso rinvio.
- 2. Al giornalista è consentito esprimere opinioni o commenti durante le riprese audiovisive senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dalle succitate Regole deontologiche.
- 3. Al Consiglio comunale, nella persona del Presidente e dei suoi componenti, è in ogni caso riconosciuta dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali la facoltà di esercitare i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari, direttamente presso la testata giornalistica.

Art. 12 – Costi delle attività di ripresa

- 1. Tutti i costi relativi alle attività di ripresa audiovisiva e di trasmissione su qualsiasi piattaforma delle adunanze del Consiglio comunale sono a carico dei richiedenti.
- 2. Per la durata delle riprese è consentito l'allaccio a titolo gratuito alla rete elettrica della sala consiliare.

Art. 13 - Responsabilità del Presidente del Consiglio

- 1. L'autorità responsabile in tema di riprese audiovisive dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio. In tale veste egli:
 - può autorizzare riprese contestuali da parte di più richiedenti nel limite massimo di tre per ciascuna seduta; nel caso di più richieste verrà rispettato l'ordine di arrivo delle stesse al protocollo dell'Ente;
 - può disporre l'interruzione delle riprese nelle pause dei lavori, quando dallo stesso formalmente stabilite.
 - dispone l'immediata interruzione delle riprese quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone;
 - può ordinare la sospensione o l'interruzione delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula;
 - può vietare la diffusione delle riprese audiovisive con motivato provvedimento;
 - può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e vietare la loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, situazioni che possano costituire violazione della riservatezza ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari;
 - vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
- 2. I consiglieri non possono in alcun modo disporre l'interruzione o impedire le riprese audiovisive durante i lavori del Consiglio.
- 3. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più soggetti autorizzati alle riprese, il Presidente del Consiglio ordina nel modo migliore lo svolgimento dei lavori.
- 4. Il Segretario dà atto, nel processo verbale della seduta, dell'avvenuto svolgimento di attività di ripresa audiovisiva nel corso dei lavori consiliari, e delle generalità dei soggetti a ciò autorizzati.

Art. 14 - Diritto di accesso ai documenti audiovisivi

1. I documenti audiovisivi prodotti dalle riprese audiovisive delle adunanze del Consiglio Comunale non costituiscono documento amministrativo ai sensi dei commi 1 lett. b) e comma 4 dell'art. 22 della L. 241/1990, e pertanto gli stessi sono sottratti al diritto di accesso di cui al succitato articolo.

Art. 15 - Rispetto del diritto alla riservatezza

1. Al fine di tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, e prevenire l'indebita divulgazione di dati personali, le riprese audiovisive sono interrotte e la loro divulgazione vietata ogni qualvolta la discussione consiliare ha ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rilevare situazioni giudiziarie.

Art. 16 – Trattamento dei dati

- 1. Il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità della conservazione, nonché di tutela alla riservatezza e nel rispetto dei diritti, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento UE (GDPR) 2016/679.
- 2. A tale scopo il titolare del trattamento fornisce specifica Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE (GDPR) 2016/679.

Art. 17 – Norme di rinvio

- 1. Per quanto attinenti si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale.
- 2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le norme del Regolamento UE (GDPR) 679/2016 e le disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 18 – Disposizioni finali

- 1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le disposizioni comunali previgenti in materia.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera che lo approva.